

LUNEDÌ 25 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Versamenti fiscali e contributivi: come cambia il calendario del 2020 - pag. 2
- Decreto Rilancio: 5 per mille a procedura accelerata - pag. 5
- Un credito d'imposta per incentivare i soci alla patrimonializzazione delle PMI - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Contratti a termine: senza causali ma con la dignità del lavoro - pag. 10
- Nuova Cassa integrazione COVID-19: domanda e pagamento con iter accelerato - pag. 12
- COVID-19: fiscalità internazionale dei redditi da lavoro dipendente, le soluzioni OCSE - pag. 16

FINANZIAMENTI

- Bando Market 4.0: finanziamenti per nuovi modelli di business tra PMI e fornitori di servizi - pag. 20
- Contributo a fondo perduto: chi ne ha diritto e come richiederlo - pag. 22

IMPRESA

- Recovery fund e annunci di Lagarde con il ritorno dei Bot - pag. 25
- The enforceability of pre-emption rights in the context of insolvency proceedings - pag. 27
- Decreto Liquidità: accesso alle garanzie anche per le imprese in crisi. A quali condizioni? - pag. 29

IN EVIDENZA

Contratti a termine: senza causali ma con la dignità del lavoro

di Paolo Stern, di Michele Regina - Consulenti del lavoro, Nexumstp SpA

Il decreto Rilancio, per fare fronte all'auspicabile riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica Covid-19, consente la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto, i contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020 in assenza delle motivazioni (causali) introdotte dal decreto Dignità. Con la nuova norma, il "Rilancio" offre una opportunità ai datori di lavoro nella fase post emergenziale, ma presenta dei limiti. Uno di questi è l'aver previsto la possibilità di prorogare e rinnovare solo i contratti a termine attivi al 23 febbraio 2020. Cosa comporta una tale limitazione?

Il DL n. 34 del 19 maggio 2020, pubblicato dispone quanto segue: c.d. "Rilancio", è in vigore. "In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (inerente proroghe e rinnovi, ndr), per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo

Versamenti fiscali e contributivi: come cambia il calendario del 2020

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

A causa della situazione di crisi determinatasi per effetto dell'emergenza da Covid-19, molte scadenze fiscali e contributive dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sono state spostate al 16 settembre. Slittano invece al 31 agosto 2020 i termini per il versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, mentre c'è tempo fino al 10 dicembre 2020 per il versamento di tutte le rate della rottamazione delle cartelle in scadenza nell'anno. Se per l'IRAP saltano il saldo e il primo acconto 2020, non è stato, invece, ancora disposto alcun differimento dei versamenti delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Causa Covid-19, il **calendario fiscale e contributivo** del 2020 è stato completamente stravolto. Negli ultimi mesi si sono succedute varie **sospensioni** sia di imposte che di contributi, a più riprese e con norme non sempre allineate tra loro. Si è partiti con le sospensioni contenute nel decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che si è occupato dei versamenti di marzo, passando per il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che ha sospeso i versamenti di aprile e maggio, sino ad arrivare alla **sospensione delle sospensioni** contenuta nel decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha posticipato al **16 settembre 2020** l'appuntamento con l'Erario

Fisco

Dopo il decreto Rilancio

Versamenti fiscali e contributivi: come cambia il calendario del 2020

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

A causa della situazione di crisi determinatasi per effetto dell'emergenza da Covid-19, molte scadenze fiscali e contributive dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sono state spostate al 16 settembre. Slittano invece al 31 agosto 2020 i termini per il versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, mentre c'è tempo fino al 10 dicembre 2020 per il versamento di tutte le rate della rottamazione delle cartelle in scadenza nell'anno. Se per l'IRAP saltano il saldo e il primo acconto 2020, non è stato, invece, ancora disposto alcun differimento dei versamenti delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Causa Covid-19, il **calendario fiscale e contributivo** del 2020 è stato completamente stravolto. Negli ultimi mesi si sono succedute varie **sospensioni** sia di imposte che di contributi, a più riprese e con norme non sempre allineate tra loro.

Si è partiti con le sospensioni contenute nel decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che si è occupato dei versamenti di marzo, passando per il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che ha sospeso i versamenti di aprile e maggio, sino ad arrivare alla **sospensione delle sospensioni** contenuta nel decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha posticipato al **16 settembre 2020** l'appuntamento con l'Erario per tutti i soggetti interessati dalle precedenti sospensioni.

Se detta così la situazione appare chiara e omogenea, nel momento in cui si vanno a leggere le norme contenute nei decreti la realtà è completamente diversa.

Infatti, il Legislatore nel definire le sospensioni **non ha usato sempre gli stessi criteri** per individuare i soggetti interessati e le condizioni per poterne beneficiare, con la conseguenza che, mentre per i versamenti di marzo di applicano alcuni criteri, per quelli di aprile e maggio occorre applicarne altri.

Inoltre, le sospensioni non hanno riguardato solo i versamenti di ritenute d'acconto, addizionali IRPEF, contributi previdenziali e assistenziali e IVA, ma anche quelli derivanti da **cartelle di pagamento** e da **accertamenti esecutivi**, da accertamenti esecutivi doganali, da **ingiunzioni fiscali** degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. Infatti, con il decreto Rilancio, il versamento degli importi scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, rimandato al 30 giugno 2020 dal decreto Cura Italia slitta al 30 settembre 2020, mentre, si fissa al 10 dicembre il versamento delle rate della **rottamazione**.

Oltre a ciò, si è pensato di annullare i versamenti dell'**IRAP** sia a saldo per il 2019 sia come primo acconto 2020, ed è stato ridisegnato anche il calendario di presentazione del modello 730.

Il grande assente, però, almeno per ora, è lo slittamento dei versamenti delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Proviamo, dunque, a tracciare una sintesi dei **principali appuntamenti con il Fisco** dei prossimi mesi evidenziando tutte le nuove scadenze come risultano dai decreti sopra citati.

Giugno-luglio 2020

Per il momento, restano confermate le date tradizionali. Pertanto, le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, se non interviene alcuna proroga, devono essere versate **entro il 30 giugno** oppure **entro il 30 luglio** con la maggiorazione dello 0,4%. Chiaramente, resta ferma la possibilità di rateazione.

Sempre a giugno, e precisamente il **16 giugno**, scade la **prima rata dell'IMU**: a tale proposito, si ricorda che da quest'anno c'è stato l'accorpamento di IMU e TASI. Pertanto, la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Nessun versamento è invece previsto per i soggetti **IRAP** o più precisamente, per alcuni dei contribuenti IRAP. Infatti, l'abbuono del versamento del saldo 2019 e dell'acconto di giugno 2020 non interessa:

- le imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione netta secondo l'art. 7, D.Lgs. n. 449/1997;
- le Amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale che determinano il valore della produzione netta secondo l'art. 10-bis del D.Lgs. n. 449/1997;
- gli intermediari finanziari come definiti dall'art. 162-bis TUIR (banche, confidi, operatori di microcredito, etc.).

Inoltre, sono esclusi tutti i soggetti con ricavi, o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

Per costoro, quindi, non cambia nulla, dovendo

normalmente versare sia saldo sia primo acconto, se dovuti.

Infine, a giugno e a luglio sono fissate alcune date di presentazione del **modello 730** e precisamente:

- **15 giugno 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto d'imposta entro il 31 maggio 2020;
- **29 giugno 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto d'imposta dal 1° al 20 giugno 2020;
- **23 luglio 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto d'imposta dal 21 giugno 2020 al 15 luglio 2020.

Settembre 2020

Il mese di settembre è a **rischio ingorgo** da scadenze fiscali e contributive. Infatti, in base all'attuale situazione determinatasi a seguito delle sospensioni previste dai vari decreti, entro il 16 settembre, oltre ai consueti versamenti periodici, scadono anche quelli relativi a:

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973);
 - addizionali regionali e comunali IRPEF;
 - IVA;
 - contributi previdenziali e assistenziali;
 - INAIL,
- per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di 2019, relativamente alle scadenze nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020; la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- i **settori maggiormente colpiti** dall'emergenza epidemiologica in atto (elenco riportato all'art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020) con sospensione dei versamenti di aprile con riferimento a ritenute e contributi di marzo per l'IVA;
- le **associazioni sportive dilettantistiche** con sospensione dei versamenti di ritenute e contributi del mese di maggio e giugno;
- relativamente ai versamenti di aprile e maggio, imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:

1) **non superiori a 50 milioni di euro**, se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019

di almeno il 33%;

2) **superiori a 50 milioni di euro**, se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%.

Le suddette sospensioni si applicano, senza tener conto dei ricavi 2019, anche:

- 1) a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;
 - 2) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra;
- i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro** nel periodo di imposta 2019, per i quali i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, quindi si fa riferimento ai professionisti e agli agenti e rappresentanti di commercio), da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

In tutti questi casi, il versamento va fatto **entro il 16 settembre** in **unica rata** oppure in **4 rate mensili** di pari importo.

Entro il 30 settembre, invece, vanno versati gli importi dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020 derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emessi dagli enti territoriali;
- nuovi atti esecutivi emessi dagli locali per entrate tributarie e patrimoniali.

Infine, sempre nel mese di settembre ci sono altri appuntamenti per la presentazione del **modello 730** e precisamente:

- **15 settembre 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto d'imposta dal 16 luglio 2020 al 31 agosto 2020;
- **30 settembre 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto d'imposta dal 1° al 30 settembre 2020.

Dicembre 2020

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto Rilancio, slitta al **10 dicembre 2020** il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, in scadenza nel 2020.

Attenzione

La norma (art. 154, D.L. n. 34/2020) esclude l'applicazione del **lieve ritardo**, per cui non si può beneficiare

della “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-*bis*, D.L. n. 119/2018. Come si legge nella relazione di accompagnamento al decreto, si vuole in tal modo garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

Fisco

Effetti del Covid-19

Decreto Rilancio: 5 per mille a procedura accelerata

di Enrico Savio - Dottore commercialista in Romano d'Ezzelino

Al fine di garantire l'afflusso di risorse agli enti beneficiari del 5 per mille, nel decreto Rilancio è prevista l'anticipazione al 2020 del contributo relativo all'esercizio finanziario 2019. Gli elenchi dei beneficiari dovranno, quindi, essere pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e le somme erogate entro il 31 ottobre 2020. In assenza di specifiche contribuzioni dirette a sostenere il mondo del non profit, lo scopo della nuova misura risulta essere quello di garantire in tempi rapidi il trasferimento di liquidità dallo Stato agli enti che operano in settori di rilevante interesse sociale e che sono stati particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

L'emergenza Covid-19 produce effetti anche sul **5 per mille**.

Innanzitutto, in base al decreto Cura Italia, è possibile svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille per l'**anno finanziario 2017** entro la data del 31 ottobre 2020 e posticipare a **18 mesi** dalla data di ricezione delle somme, per il solo anno 2020, il termine di redazione del relativo **rendiconto**.

A prevederlo è l'art. 35, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.L. n. 18/2020, il quale differisce quindi gli ordinari termini annuali per l'utilizzo e rendicontazione del contributo del 5 per mille.

Tale intervento si è reso necessario alla luce della **sospensione delle attività**, per molti degli enti percettori del contributo, legata alla crisi epidemiologica, che ha comportato l'**impossibilità di utilizzare** (e rendicontare) il 5 per mille entro il termine annuale di ricevimento, evitando così di dover restituire le somme non spese.

Utilizzo e rendicontazione posticipate per Covid-19

Ai fini di soddisfare gli obblighi di trasparenza, la disciplina del 5 per mille impone ai beneficiari del contributo la redazione di un apposito **rendiconto** e della **relazione illustrativa**, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite. Tale obbligo, infatti, deriva dalla necessità di giustificare e dimostrare l'effettiva spesa della provvista ricevuta per sostenere quelle attività di interesse collettivo meritevoli di particolare finanziamento.

Il mancato utilizzo del 5 per mille e/o la mancata redazione del rendiconto nei tempi e modi previsti comporta quindi il recupero delle somme erogate da parte dell'Amministrazione competente.

Tuttavia, qualora l'ente sia in grado di dimostrare la necessità di un futuro utilizzo del contributo, sussiste la possibilità di accantonare totalmente o in parte quanto ricevuto, evidenziandolo nel rendiconto sulla sezione "6.Accantonamento". Le somme accantonate

dovranno essere giustificate da un verbale dell'organo amministrativo, da una specifica nella relazione illustrativa al rendiconto nonché da progetti, preventivi di spesa e/o qualunque altro tipo di documentazione atta a garantire un effettivo futuro utilizzo del contributo. Tali accantonamenti, da utilizzarsi comunque entro 24 mesi, dovranno essere oggetto di successiva rendicontazione.

Il rendiconto del 5 per mille, da redigersi su modello ministeriale **entro 12 mesi** dall'effettiva ricezione del contributo, deve essere trasmesso entro i 30 giorni successivi dalla data ultima per la compilazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali tramite PEC o raccomandata A/R. Tuttavia, l'obbligo di invio non è previsto per gli enti che hanno percepito una somma inferiore a 20.000 euro.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, inoltre, ha specificato che la rendicontazione (e gli allegati) devono essere conservati, a prescindere dall'ammonter delle somme ricevute, presso la sede o altro luogo da notificare per almeno dieci anni dalla redazione nonché messi a disposizione del Ministero qualora ne venga fatta richiesta.

Giusta premessa, fino al citato intervento contenuto nel decreto Cura Italia, era lecito interrogarsi sulle sorti del **5 per mille ricevuto**, ma **non ancora speso**, nel caso in cui l'ente beneficiario fosse **impossibilitato ad utilizzarlo** completamente a causa del blocco delle attività conseguente al Coronavirus.

Il Legislatore, quindi, constatata la potenziale impossibilità di spendere interamente le cifre erogate ai diversi enti, nella legge di conversione del **decreto Cura Italia**, ha previsto il **rinvio** sia del termine per l'utilizzo delle somme sia per la rendicontazione.

Pertanto il riformulato art. 35, comma 3, D.L. n. 18/2020, posticipa al **31 ottobre 2020** il termine di redazione del rendiconto del 5 per mille per le "**organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le **organizzazioni**

di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383" mentre il successivo comma 3-ter estende la scadenza anche a favore di **associazioni** (riconosciute e non), **comitati** e **fondazioni**. Tuttavia, nonostante la bontà dell'intervento normativo, alcuni dubbi permangono: nel rinviare il termine per la redazione dei rendiconti il comma 3-bis del Cura Italia ha richiamato l'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 111/2017 (efficace dall'anno successivo a quello di operatività dal Runts) e non l'art. 12, D.P.C.M. 23 aprile 2010 attualmente vigente, come previsto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (nota n. 2106 del 26 febbraio 2019) in tema di obblighi di rendicontazione e di pubblicazione del contributo del 5 per mille.

Sul tema è recentemente intervenuto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, a seguito dei numerosi quesiti formulati dagli enti beneficiari del contributo, ha sostanzialmente confermato la proroga delle scadenze relative all'utilizzo e rendicontazione per i fondi relativi all'anno finanziario 2017.

Nella nota n. 4344 del 19 maggio 2020 viene ulteriormente chiarito come il maggior termine sia fruibile anche con riferimento ai contributi parimenti erogati (criterio di cassa), in via eccezionale, nel corso del

2019, sebbene imputati ad anni finanziari antecedenti il 2017, per i quali la scadenza del termine di utilizzo non sia anteriore al 31 gennaio 2020.

Concludendo, nella nota ministeriale in commento, viene chiarito che il contributo del 5 per mille non potrà essere utilizzato da associazioni e fondazioni per coprire spese volte a finanziare interventi connessi all'emergenza sanitaria, qualora le stesse non possano essere imputate ad attività rientranti nell'oggetto sociale (determinando, di fatto, lo svolgimento di attività extra statuto)

Cosa prevede il decreto Rilancio

In conclusione, merita menzione un ulteriore intervento deciso dall'Esecutivo, atto a sostenere gli enti del **Terzo settore** e lo **sport dilettantistico**: al fine di garantire l'afflusso di risorse agli enti beneficiari del 5 per mille, nel decreto Rilancio (art. 156, D.L. n. 34/2020) è prevista l'**anticipazione al 2020** del contributo relativo all'esercizio finanziario 2019.

Gli **elenchi** dei beneficiari dovranno, quindi, essere pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate **entro il 31 luglio 2020** e le **somme** erogate dalle amministrazioni competenti **entro il 31 ottobre 2020**.

In assenza di specifiche contribuzioni dirette a sostenere il mondo del non profit, lo scopo della nuova misura risulta essere quello di garantire in tempi rapidi il trasferimento di liquidità dallo Stato agli enti che operano in settori di rilevante interesse sociale e che sono stati particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

Fisco

Nel decreto Rilancio

Un credito d'imposta per incentivare i soci alla patrimonializzazione delle PMI

di Annamaria Paolillo - Avvocato, Legalitax Studio legale e tributario

A favore dei soci che effettuano conferimenti diretti all'aumento del capitale sociale di una o più società danneggiate dall'epidemia da Covid-19, il decreto Rilancio prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 20% della somma conferita. Per accedere al beneficio fiscale, il socio dovrà deliberare ed eseguire il conferimento in denaro entro il termine del 31 dicembre 2020. Sarà tuttavia necessario che il totale dei benefici ottenuti da socio e società non superi la soglia massima prevista dalla Commissione europea: un elemento da non trascurare nelle valutazioni sull'opportunità del conferimento.

Il pacchetto di riforme introdotto dal **decreto Rilancio** sembra interessare particolarmente i soci delle PMI aventi sede sul territorio nazionale. Infatti, il decreto, facendo ricorso alla leva fiscale, intende favorire gli **investimenti** in imprese residenti in Italia con fatturato annuo, nel periodo di imposta precedente, compreso tra 5 milioni e 50 milioni di euro la cui **continuità aziendale** è messa fortemente a rischio dalle conseguenze sulla riduzione del fatturato derivanti dalla diffusione del Covid-19.

Leggi anche La ricapitalizzazione delle PMI porta crediti d'imposta per i soci e per la società

L'art. 26 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede **agevolazioni fiscali** in favore dei soci conferenti, riconosciute a prescindere dalla natura giuridica del soggetto, ferma restando la necessità di soddisfare alcune specifiche condizioni previste dalla norma.

L'efficacia della disposizione resta condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, al rilascio di un'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il credito d'imposta

Il riconoscimento del credito d'imposta conseguente agli interventi di ricapitalizzazione riguarda i soci delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata e delle società cooperative, con l'esclusione degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione non finanziaria e finanziaria, aventi sede legale e amministrativa in Italia e che abbiano:

- a) un ammontare di ricavi - art. 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR - relativo al periodo d'imposta 2019, compreso tra 5 e 50 milioni di euro;
- b) a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, subito una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi - art. 85, comma 1, lettera a), TUIR - rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%;

c) deliberato ed eseguito - dopo l'entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2020 - un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.

In questi casi il decreto prevede che i **soci, persone fisiche o giuridiche**, per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31 dicembre 2020 per l'aumento del capitale sociale di una o più società, beneficino di un **credito d'imposta pari al 20%** delle somme conferite. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non potrà in ogni caso eccedere 2.000.000 di euro.

Non è chiaro, stante il dato letterale della norma, se il suddetto limite si riferisca al complesso dei conferimenti effettuati dal medesimo soggetto o se sia riferito a ciascun conferimento effettuato da un unico soggetto in diverse società. Inoltre, la norma prescrive, quale *conditio sine qua non* per la spettanza del credito, che la partecipazione rinveniente dal conferimento sia **posseduta almeno fino al 31 dicembre 2023** e che non siano distribuite riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024.

La *ratio* sottesa alla norma è quella di garantire alle società di medio-piccole dimensioni un adeguato assetto patrimoniale, scongiurando crisi da sovraindebitamento, pertanto, si prevede che, ove prima del 1° gennaio 2024 la società oggetto del conferimento deliberi la **distribuzione di riserve**, di qualsiasi tipo, il **beneficio fiscale** si intenderà **decaduto** e sorgerà, in capo ai soci, l'obbligo di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta così maturato è utilizzabile a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino ad esaurimento. Il credito riconosciuto dovrebbe essere compensabile, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs., n. 241/1997, senza assoggettamento ai limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n.

244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000.

Inoltre, per espressa previsione normativa, questo particolare credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Limite per le misure di aiuto di Stato

Rileva segnalare come sia lo stesso art. 26 del decreto a precisare che il credito previsto in favore dei soci conferenti si cumuli con il credito riconosciuto dalla medesima disposizione per la società ricapitalizzata e con eventuali altre **misure di aiuto**.

In particolare, la norma fa riferimento alla comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". In base alla sopra richiamata comunicazione, gli

aiuti non possono superare il **limite complessivo di 800.000 euro** (fatta eccezione per le imprese nel settore della pesca e dell'acquacultura il cui limite è di 120.000 euro).

Occorrerà, dunque, fare **attenzione**, nelle **valutazioni sull'opportunità** del conferimento, non solo alla misura del credito riconosciuto alla società ricapitalizzata, ma anche alle eventuali altre agevolazioni rientranti nel novero degli aiuti previsti dal paragrafo 3.1 della comunicazione, onde evitare di incorrere in un **disconoscimento del credito**.

In altre parole, da quanto sembra emerge dal tenore letterale della nuova disposizione, socio e società dovranno **congiuntamente** verificare il totale degli "aiuti" ricevuti, al fine di verificare di rimanere entro la soglia di 800.000 euro (ovvero 120.000 euro per pesca e acquacultura).

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti contro le affermazioni di Saviano: frasi di una gravità assoluta

Le affermazioni di Roberto Saviano sono di una gravità assoluta: sostenere che i commercialisti italiani segnalano alla criminalità le aziende in crisi è quanto di più lesivo della onorabilità di 120.000 professionisti economici quotidianamente in campo per la legalità. Lo ha dichiarato il presidente del CNDCEC, Massimo Miani in un comunicato stampa del 24 maggio 2020. "Ci aspettiamo", ha concluso Miani, "che il dottor Saviano rettifichi le sue affermazioni". I commercialisti "non sono più disposti a tollerare offese generiche che risultano ancor più incredibili in mesi come questi drammaticamente segnati dall'emergenza economica legata alla pandemia, nei quali la professione, giudicata "essenziale" dal Governo, non ha mai sospeso la sua attività, fornendo ad imprese e contribuenti il suo insostituibile contributo".

Con un comunicato stampa del 24 maggio 2020 il CNDCEC ha preso posizione sulle affermazioni di **Roberto Saviano** nel corso della trasmissione di Rai Due "Che tempo che fa".

Le esternazioni sono state ritenute di una **gravità assoluta**, poiché sostenere che i commercialisti italiani **segnalano alla criminalità** le aziende in crisi è quanto di più lesivo della onorabilità di 120.000 professionisti economici quotidianamente in campo per la legalità, oltre che al fianco di imprese e cittadini di questo Paese.

Per tale motivo già nelle prossime ore sarà valutata la possibilità di **adire le vie legali** per difendere il buon nome della professione.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Massimo Miani**, ha inoltre evidenziato che tantissimi commercialisti hanno rappresentato la propria indignazione per le dichiarazioni di Saviano.

Infatti, affermazioni tanto generiche e irresponsabili **non sono tollerabili**. Se Saviano è a conoscenza di casi specifici dovrà segnalarli immediatamente alla magistratura.

Occorre ricordare che le **aziende sequestrate** alle mafie sono gestite praticamente in esclusiva dai commercialisti, che per questa scelta di campo sono esposti e spesso indifesi, costretti a lavorare in condizioni di assoluta precarietà. Impossibile non ricordare inoltre che i commercialisti sono anche destinatari della normativa antiriciclaggio che impone loro, tra le altre cose, di segnalare alle autorità di vigilanza le operazioni

sospette compiute dai loro clienti.

Quindi, conclude Miani, è opportuno che il dottor Saviano rettifichi le sue affermazioni, poiché i Commercialisti non sono più disposti a tollerare offese generiche che risultano ancor più incredibili in mesi come questi drammaticamente segnati dall'emergenza economica legata alla pandemia, nei quali la professione, giudicata "**essenziale**" dal Governo, non ha mai sospeso la sua attività, fornendo ad imprese e contribuenti il suo insostituibile contributo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 24/05/2020

Lavoro e Previdenza

Proroghe e rinnovi ai tempi del Coronavirus

Contratti a termine: senza causali ma con la dignità del lavoro

di Paolo Stern, di Michele Regina - Consulenti del lavoro, Nexumstp SpA

Il decreto Rilancio, per fare fronte all'auspicabile riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica Covid-19, consente la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto, i contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020 in assenza delle motivazioni (causali) introdotte dal decreto Dignità. Con la nuova norma, il "Rilancio" offre una opportunità ai datori di lavoro nella fase post emergenziale, ma presenta dei limiti. Uno di questi è l'aver previsto la possibilità di prorogare e rinnovare solo i contratti a termine attivi al 23 febbraio 2020. Cosa comporta una tale limitazione?

Il DL n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "**Rilancio**", è in vigore.

Avevamo avuto modo di commentare pochi giorni fa le ipotesi di **modifica** sui **rapporti a termine** sulla base delle bozze di lavoro del decreto, diffuse ben prima della bollinatura e pubblicazione in Gazzetta.

L'articolo 93 del "Rilancio" ora pubblicato dispone quanto segue: "In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (inerente proroghe e rinnovi, ndr), per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (causali, ndr)".

Il DL "Rilancio" per fare fronte all'auspicabile **riavvio** delle **attività** in conseguenza all'emergenza epidemiologica Covid-19, consente la possibilità di **rinnovare** o **prorogare** fino al 30 agosto 2020 i **contratti a termine** in essere al 23 febbraio 2020 in assenza delle motivazioni introdotte dal DL Dignità.

Durata di proroghe e rinnovi a-causali

Una precisazione va fatta circa la durata di queste nuove proroghe o rinnovi a-causali, la norma infatti prevede che sia "possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 (chi sa mai perché non fino al 31!)". La funzione della norma, consentire il riavvio delle attività, dovrebbe rendere possibili proroghe o rinnovi **prima del 30 agosto** per durate contrattuali che superino detta data. Il tenore letterale della stessa però ("fino al" e non "entro il") invece individuerrebbe la data del 30 agosto come **conclusiva** di questi periodi di lavoro a termine avviati senza ricorso alle causali del decreto "Dignità". Ci auguriamo che in fase di conversione il **dubbio** sia sciolto.

Dal Cura Italia al decreto Rilancio

Come si ricorderà, anche la legge n. 27/2020 di conversione del "CuraItalia" e vigente dal 29 aprile è intervenuta sui rapporti a termine, diretti e/o somministrati a tempo determinato. In quella sede il Legislatore, anche al fine di dare continuità ai rapporti di lavoro a termine nel periodo di emergenza, ha dato ai datori di lavoro, in costanza di fruizione di ammortizzatori sociali Covid-19, la possibilità di poter **derogare** alle disposizioni del **decreto "Dignità"** prorogando e/o rinnovando i predetti contratti **in presenza di ammortizzatori**. Per i rapporti diretti a termine vi è stata anche l'**ulteriore deroga**, sempre limitatamente al periodo emergenziale, del rispetto dei **periodi di latenza** (cd. regola dello stop&go).

Il "CuraItalia", pertanto, mantiene in vita i rapporti a termine, ove ci sia la **volontà datoriale**, ma solo in presenza di un ammortizzatore sociale con causale Covid-19.

Il "Rilancio" offre un'ulteriore opportunità ai datori, ma per la ripartenza post emergenza epidemiologica per rinnovi e proroghe. In questo caso, costituendo una novità dell'ultim'ora rispetto alle prime bozze diffuse, l'art. 93 del citato DL n. 34/2020 fa riferimento, per rinnovi e proroghe, ai **contratti in essere al 23 febbraio 2020**.

E' importante questo aspetto temporale: la nuova norma **può essere invocata** per rinnovare o prorogare **contratti che erano in essere alla predetta data**.

Ad esempio

Un contratto che sia cessato al 31 di gennaio 2020 non potrà beneficiare in caso di rinnovo della a-causalità provvisoria. Mentre potrà beneficiarne un contratto in essere al 23 febbraio 2020 ma cessato, ad esempio, al 31.3.2020.

Somministrazione di lavoro

Nel testo definitivo l'Esecutivo non ha fatto alcun riferimento alla somministrazione, come per il "CuraItalia", ma riteniamo che la **sterilizzazione**

provvisoria delle c.d. **causali** fino al 30 di agosto non possa che inerire anche i rapporti a termine a scopo di somministrazione per il **rinvio esplicito** dell'art. 34, D.Lgs 81/2015, alla disciplina dei tempi determinati del medesimo TU, fatte salve le esclusioni particolari previste per il settore.

Cosa resta e cosa viene meno

Il DL "Rilancio" in definitiva **sospende provvisoriamente** le **causali** del Dignità che ricordiamo brevemente essere:

1. **esigenze temporanee e oggettive**, estranee all'ordinaria attività,

2. esigenze di **sostituzione** di altri lavoratori,

3. esigenze connesse a **incrementi temporanei, significativi e non programmabili**, dell'attività ordinaria.

Rimangono tuttavia, rispetto alle deroghe già previste dalla Legge 27 citata relativamente ai datori in ammortizzatori COVID-19, gli obblighi dello "stop & go" tra il contratto scaduto e il successivo rinnovo.

Si dovrà pertanto **rispettare** gli **ordinari periodi di latenza** perchè se il medesimo lavoratore fosse riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasformerebbe a tempo indeterminato. **Non è corretto**, tra l'altro, **coprire** tali periodi con **somministrazione a termine** poiché si tratterebbe di una soluzione volta ad eludere una norma inderogabile di legge e configurerebbe l'ipotesi della **somministrazione fraudolenta**.

Nella versione vigente il nuovo decreto legge lascia intatti i limiti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, fatta **eccezione** per le predette causali, quali:

a) i 24 mesi di **durata massima** complessiva ovvero quelli previsti dalla contrattazione collettiva;

b) le **proroghe di 4 volte** nell'arco di 24 mesi a

prescindere dal numero dei contratti;

c) la percentuale massima di utilizzo dei rapporti a termine prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento dell'azienda. Si ricorda che nel caso in cui la contrattazione non abbia disciplinato la percentuale, si applica la previsione legale, ossia il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

d) la **contribuzione addizionale** dell'1,4% e quella progressiva dello 0,5% per ogni rinnovo.

e) il divieto di attivare contratti a termine (anche in somministrazione) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento alla attuale valutazione del rischio contagio da Coronavirus.

Considerazioni finali

L'aver limitato la possibilità di prorogare e rinnovare i rapporti alla platea di quelli attivi al 23 febbraio, a nostro avviso, **limita** sia **datori** di lavoro che **lavoratori**. I primi non si possono avvalere della flessibilità della novella legislativa, richiamando lavoratori già conosciuti e sperimentati ma prima del 23 febbraio a meno che non ricorrano alle causali poco appetibili del Dignità; i secondi hanno probabili perdite di *chances* occupazionali.

Da ultimo ci sembra importante evidenziare come aspetto sicuramente positivo la norma recata dall'art. 94 del DL in discorso in tema di rapporti a termine.

Per la **promozione del lavoro agricolo** è, infatti, consentito attivare rapporti a termine di 30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30 giorni, con percettori di ammortizzatori sociali a 0 ore, NASpI e DIS-COLL e reddito di cittadinanza. Questi percettori, ove accetteranno detti rapporti, non perderanno le relative indennità a carico dell'INPS.

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Rilancio

Nuova Cassa integrazione COVID-19: domanda e pagamento con iter accelerato

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Modifiche alla Cassa integrazione ordinaria e in deroga. Novità in tema di assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale e per Cassa integrazione del settore agricolo (CISOA). L'opera svolta dall'Esecutivo nel decreto Rilancio si può definire di "cesello" in quanto interviene sui singoli articoli del decreto Cura Italia che hanno disciplinato, nella fase 1 dell'emergenza, l'integrazione salariale per i dipendenti la cui attività è stata sospesa e ridotta a causa del COVID-19. Obiettivo del legislatore è semplificare l'iter procedurale di domanda a vantaggio delle imprese e di pagamento a favore dei lavoratori.

Con il decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), il Governo, superata la fase della prima emergenza, cerca di correggere le criticità emerse, soprattutto, con il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020) e, al contempo riconduce nell'alveo della **integrazione salariale "COVID-19"** il settore agricolo che ne era, sostanzialmente, rimasto fuori, e che vi era rientrato sulla scorta di alcuni adattamenti amministrativi contenuti nella circolare INPS n. 47/2020.

L'opera svolta dall'Esecutivo si può definire di "cesello" nel senso che interviene sui singoli articoli che hanno disciplinato l'**integrazione salariale ordinaria**, l'**assegno ordinario** del FIS, il sostegno dei **Fondi bilaterali alternativi** e della **Cassa in deroga** (nonché della **CISOA**, richiamata, per legge, per la prima volta).

L'analisi che segue tratterà unicamente le novità intervenute rimandando la riflessione sulle disposizioni che sono rimaste uguali agli articoli già pubblicati.

Ma, andiamo con ordine cercando di focalizzare l'attenzione su alcuni passaggi controversi per cercare, se possibile, di chiarire alcune criticità.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Con l'art. 68 si interviene sul comma 1 dell'art. 19 del decreto Cura Italia affermando che la sospensione dell'attività o la riduzione di orario riguarda gli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica e che la durata massima complessiva di fruizione (da computare per unità produttiva secondo le regole amministrative stabilite con la circolare INPS n. 58/2009 che opera una distinzione tra settimana corta - 5 giorni - o lunga - 6 giorni) è di **18 settimane** così suddivise:

a) 9 "godibili" tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020, incrementate, nello stesso periodo di altre 5 settimane in favore dei soli datori di lavoro che avessero terminato il "plafond" assegnato;

b) 4 fruibili tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020. Questo ulteriore pacchetto, tuttavia, tenuto conto della grave crisi che ha attanagliato il settore, può essere fruito anche in precedenza da **datori di lavoro che operano nel turismo**, nelle fiere, nei congressi, nei parchi divertimento, negli spettacoli dal vivo e nelle sale cinematografiche.

La ragione di tale "spacchettamento" risiede nel fatto che il Governo vuole evitare la corsa dei datori di lavoro finalizzata a chiedere l'integrazione per l'intero periodo: si tratta di una **sorta di filtro** attraverso il quale si cerca di evitare lo sfioramento del "plafond" delle risorse disponibili che ammontano a poco più di 15 miliardi di euro che, tra l'altro, servono a coprire anche "disavanzi" della gestione del primo periodo di cassa COVID-19.

Con lo stesso comma viene risolto un problema che ha angustiato gli operatori durante la prima fase: esso riguardava l'assenza degli **assegni familiari** per i lavoratori beneficiari dell'assegno ordinario previsto dal Fondo di integrazione salariale (FIS): ora, la questione è stata, giustamente, risolta con il riconoscimento degli stessi.

Procedura sindacale

Altra novità riguarda il primo periodo del comma 2: dopo che il Legislatore, modificando il precedente testo, aveva eliminato per la richiesta di integrazione salariale qualunque riferimento a procedure di **informazione, consultazione ed esame congiunto** previste dall'art. 14 del D.L.vo n. 148/2015, il Governo con una frase, un po' contorta, lo ha reintrodotta. Infatti, con l'inserimento di una frase al termine del primo periodo il comma 2 dell'art. 19 ora recita: "I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14 del D.L.vo n. 148/2015, e dei termini del procedimento previsti dall'art. 15, comma 2, nonché dell'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione

e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva".

Come va interpretata la disposizione?

Secondo alcuni l'obbligo di informazione e consultazione riguarderebbe anche la CIGO oltre al FIS ma la relazione illustrativa del Governo, di accompagnamento del provvedimento sembra propendere per una interpretazione che correla l'informazione, a consultazione e l'esame congiunto, **soltanto per le richieste da avanzare al FIS**. In ogni caso non si capisce la ragione sia della reintroduzione totale (che pare esclusa dal dettato letterale della relazione illustrativa) che di quella parziale, prevista unicamente per la procedura FIS.

Presentazione delle domande

Sempre al comma 2, con l'eliminazione della parola "quarto" l'Esecutivo interviene sui termini per la **presentazione delle istanze** per la CIGO e per il FIS: non più "entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività" ma entro il mese successivo, fermo restando che la domanda non è soggetta ai requisiti previsti dall'art. 11 del D.L.vo n. 148/2015, ossia alle causali specifiche determinate da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili al datore di lavoro o ai dipendenti, o a situazioni specifiche di mercato.

La modifica appena introdotta va vista in una **logica di sveltimento** delle domande di integrazione: si vuole, nella sostanza, fare in modo che i tempi non costituiscano "alibi" per un pagamento diluito nel tempo delle erogazioni economiche in favore dei lavoratori. Tale concetto si chiarisce con l'introduzione di nuove disposizioni con i commi successivi. Il comma 2-bis, infatti, afferma che se l'istanza viene presentata oltre il termine sopra indicato (che ha, quindi, natura perentoria) il trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per **periodi antecedenti ad una settimana** rispetto alla data di presentazione: è questo un invito pressante al datore di lavoro a far presto. Tale accelerazione si riscontra anche nel successivo comma 2-ter ove si modifica il termine di presentazione delle istanze di CIGO o di FIS relative al periodo 23 febbraio - 30 aprile: ora il **termine ultimo di presentazione è il 31 maggio** e l'eventuale "scavallamento" della data ha la stessa conseguenza prevista al comma precedente, ossia il trattamento integrativo potrà retrocedere soltanto di una settimana.

Cassa integrazione del settore agricolo

Con il comma 3-bis il Legislatore copre un "vulnus"

della normativa precedente, peraltro, coperto parzialmente dalla circolare INPS n. 47/2020: quello relativo alla CISOA, la cassa integrazione del settore agricolo che viene gestita sulla base di disposizioni particolari contenute nella legge n. 457/1972 che tengono conto della specificità del mondo agricolo. Il trattamento integrativo, per causale COVID-19, è "neutro" rispetto al tetto massimo e viene erogato per un **massimo di 90 giornate** tra il 23 febbraio ed il 31 ottobre e, comunque, con un termine ultimo fissato al 31 dicembre. Il Governo si pone l'esigenza di velocizzare, anche in questo caso, il rilascio dell'autorizzazione: di qui una deroga all'iter normale, atteso che quest'ultima viene **rilasciata dal Direttore territoriale dell'INPS** e non dalla commissione ove, oltre al Dirigente della sede, sono presenti le parti sociali ed il Capo dell'Ispettorato territoriale del Lavoro che la presiede. Cambiano anche i termini per la presentazione dell'istanza: essa va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione di orario. Anche in questo caso vengono individuati momenti di velocizzazione dell'iter in quanto anche le domande per le sospensioni avvenute tra il 23 febbraio ed il 30 aprile come per la CIGO ed il FIS **vanno presentate entro il 31 maggio**. Per i lavoratori di aziende del settore agricolo ove non trova applicazione la CISOA, la domanda di integrazione salariale può essere presentata alla Cassa in deroga ex art. 22.

L'art. 68 termina con alcune disposizioni tecniche (commi 6-bis e 6-ter) che concernono le modalità per la suddivisione delle risorse economiche ai Fondi bilaterali.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Con l'art. 69 l'Esecutivo interviene sulla norma già contenuta nell'art. 20 del D.L. n. 18/2020 che offre alle imprese che stanno fruendo della CIGS, di modificare la ragione della integrazione salariale straordinaria in integrazione salariale ordinaria per un determinato periodo a fronte della causale COVID-19.

Ricordo, brevemente, che l'**istanza** va presentata **alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione** del Ministero del Lavoro la quale provvede, con proprio decreto, alla sospensione della CIGS e lo invia alla struttura dell'INPS territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti. Il periodo di COVID-19 viene neutralizzato e non è soggetto ad alcun contributo addizionale. Le modifiche introdotte riguardano i **termini di fruizione** dell'integrazione salariale che sono gli stessi che sono stati

individuati per la CIGO ed il FIS: il periodo è di 9 settimane tra il 23 febbraio ed il 31 agosto, incrementate di ulteriori 5 per i datori di lavoro che hanno raggiunto nello stesso periodo il tetto massimo. E' possibile fruire di altre 4 settimane nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 ottobre fruibili secondo la procedura prevista ex art. 70 sulla quale mi soffermerò più avanti. Sul punto si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 8/2020.

Cassa integrazione in deroga

Con l'art. 70 si entra nell'argomento "CIG in deroga" che, in questa prima fase di applicazione della causale COVID-19, ha presentato le **maggiori difficoltà** a fronte di un iter che vede, coinvolte, a vario titolo, le parti sociali, le Regioni e l'INPS, con una serie di adempimenti che hanno causato ritardi e proteste da parte dei lavoratori che, a distanza di mesi, debbono ancora ottenere le erogazioni economiche loro spettanti.

Queste sono le modifiche introdotte:

a) La CIG in deroga viene riconosciuta per **9 settimane tra il 23 febbraio ed il 31 agosto**: essa può, essere incrementata di 5 settimane se i datori di lavoro hanno già raggiunto il tetto massimo previsto che, a mio avviso, deve essere calcolato seguendo le modalità indicate dalla circolare dell'Istituto n. 58/2009. Le ulteriori 5 settimane sono riconosciute non più dalle singole Regioni ma **dall'INPS**. Tra il 1° settembre ed il 31 ottobre possono essere riconosciute altre 4 settimane ma l'autorizzazione viene rilasciata sempre dall'Istituto, atteso che le Regioni, come vedremo successivamente, sono state tagliate "fuori". Per i datori di lavoro che operano nei settori del turismo, delle fiere e congressi, dei parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche le 4 settimane di cui si è appena parlato, possono essere fruite anche in data antecedente purché abbiano già esaurito il "plafond" delle quattordici settimane. In quest'ultima ipotesi c'è una completa assonanza con quanto già detto per la CIGO e per il FIS;

b) Viene reintrodotta per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti e che hanno sospeso l'attività per la causale COVID-19 l'obbligo della **informazione**, della **consultazione**, dell'**esame congiunto** e dell'eventuale accordo, da svolgersi rapidamente anche attraverso procedure "a distanza": appare singolare come il Governo, disattendendo quanto deciso dal Parlamento nella legge n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile u.s. che ha convertito, con modificazioni, D.L. n. 18/2020) abbia reintrodotta tale onere che, in alcune aziende è risultato abbastanza pesante in una situazione ove, relativamente alla causale, c'è

poco da discutere in quanto originata da un evento improvviso ed imprevedibile;

c) Il primo periodo del comma 3 viene cambiato e, ora, a parte l'adeguamento economico "in rialzo" delle risorse assegnate si specifica che il trattamento viene riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio e riguarda i dipendenti in forza alla data del 25 marzo (e non più dal 23 febbraio): con tale modifica si è preso atto, con un ulteriore adeguamento di una settimana, di quanto affermato dall'art. 41 del D.L. n. 23/2020;

d) Viene inserito il comma 4-bis con il quale l'INPS viene invitata a comunicare, settimanalmente, sia al Ministero del Lavoro che a quello dell'Economia l'andamento, anche in via prospettica, delle erogazioni;

e) Con il comma 5-quater il Governo dispone che le risorse finanziarie per i Fondi di solidarietà delle Province Autonome di Trento e Bolzano possono essere utilizzate a condizione che alla copertura si provveda con **fondi provinciali** anche per assicurare una tutela integrativa rispetto ai trattamenti ordinari, straordinari e di CIG in deroga;

f) Al comma 6, dopo l'affermazione che le erogazioni economiche ai lavoratori avvengono con il sistema del "**pagamento diretto**", si ricorda che il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale: il tutto entro termini ben determinati (ossia il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella nella quale è collocato il periodo di integrazione salariale);

g) Con il comma 6-bis viene stabilito che, soltanto per quelle imprese per le quali l'iter procedimentale della CIG in deroga sia passato attraverso la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione (sono le aziende, soprattutto del commercio, della grande distribuzione e le agenzie di viaggio e turismo **presenti in almeno 5 contesti regionali o Province Autonome** e che presentano un organico complessivo superiore alle 50 unità) il pagamento delle integrazioni salariali può essere anticipato dai datori di lavoro per essere, poi, conguagliato in sede di denuncia contributiva.

Semplificazioni procedurali

Con l'art. 71 vengono inserite ulteriori modifiche in tema di integrazione salariale con l'introduzione nel "corpus" del D.L. n. 18/200 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27, di specifici articoli.

Si inizia con l'art. 22-ter attraverso il quale viene istituito un apposito Fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro con una dotazione per il 2020 di 2.740,8 milioni di euro che per esigenze specifiche potranno essere trasferite all'INPS ed ai Fondi bilaterali ex articoli 26 e 27 del D.L.vo n.

148/2015.

Con l'art. 22 -quater si entra, nel cuore, delle novità introdotte con il D.L. n. 34/2020.

Per la Cassa in deroga con causale COVID-19 **non c'è più il "passaggio obbligatorio" presso le Regioni** che debbono valutare la congruità della istanza alla luce dei singoli accordi-quadro ma, per i periodi successivi alle nove settimane già riconosciuti dai singoli Enti regionali, a partire dal giorno 19 maggio, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, la **domanda** del datore di lavoro va **indirizzata direttamente all'INPS** che la approva nei limiti delle risorse già stanziare. Tale regola vale per tutto il territorio nazionale con la sola eccezione delle **Province Autonome di Trento e Bolzano** ove resta in vigore l'iter già previsto dall'art. 22, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020.

Fase 1

L'iter si attiva attraverso l'**istanza del datore di lavoro** che deve, unicamente, essere accompagnata dalla lista dei beneficiari con l'indicazione delle ore di sospensione per ciascun beneficiario nel periodo autorizzato. Ovviamente, quanto mai opportuna, appare una nota chiarificatrice dell'Istituto finalizzata alla individuazione ben precisa dei passaggi procedurali che non contemplano, peraltro, alcuna allegazione relativa ad incontri sindacali eventualmente svolti.

L'INPS monitora, continuamente la spesa e, nel caso in cui si evidenzia un superamento del tetto massimo di spesa, è autorizzata a non emettere alcun provvedimento concessorio.

Fase 2

La istanza di concessione può essere trasmessa alla sede territoriale competente dell'Istituto entro i 30 giorni successivi al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (in tale arco temporale l'INPS procederà senz'altro a fornire le proprie indicazioni): in ogni caso, trascorso tale periodo la domanda va trasmessa **entro la fine del mese successivo** a quello in cui è **iniziata la sospensione o la riduzione di orario**.

E per le unità produttive ubicate in più regioni o Province Autonome?

Per i datori di lavoro con unità produttive ubicate in almeno **5 regioni o Province Autonome** (il numero si ricava dall'art. 2 del D.M. 24 marzo 2020 "concertato" tra Lavoro ed Economia) viene confermato il percorso che prevede una richiesta datoriale al Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione: sul punto, si sono dilungati sia la circolare n. 8 del Ministero che la n. 58/2020

ove, se è lecito dire qualcosa, si riscontra un eccesso di adempimenti burocratici.

Pagamento degli importi

Con il comma 4 si registrano alcune grosse novità che riguardano il pagamento degli importi. I datori di lavoro che si avvalgono del pagamento diretto (le imprese che si avvalgono della procedura ministeriale possono procedere con l'anticipazione e successivo conguaglio) debbono, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione di orario, avanzare specifiche **istanze all'Istituto**, corredate dai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione delle prestazioni ai lavoratori: l'INPS si riserva di indicare le modalità applicative. Ricordo che per la causale COVID-19 non sono previsti gli usuali accertamenti che, in genere, si richiedono per il pagamento diretto sulla base delle previsioni contenute nell'art. 7 del D.L.vo n. 148/2015. L'**anticipazione** di parte del trattamento, calcolato sul **40% delle ore autorizzate** per l'intero periodo, avviene entro i 15 giorni successivi all'arrivo delle istanze. I datori di lavoro sono tenuti, successivamente a trasmettere all'Istituto **dati completi**: sulla base di questi si procede al saldo o, se non dovuti, al recupero degli "esborsi" anticipati.

C'è, poi, la questione delle CIG in deroga già autorizzate dalle singole Regioni per il periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 30 aprile e che debbono essere erogate attraverso il pagamento diretto ai lavoratori: i datori che non vi abbiano già provveduto, lo debbono fare entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal 19 maggio, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020. Il trattamento viene riconosciuto al netto delle risorse già destinate alle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti in forza al 25 marzo 2020;

Con i commi 5 e 6 vengono emanate disposizioni finalizzate alla suddivisione delle risorse complessive attraverso un Decreto "concertato" tra Lavoro ed Economia da varare entro 15 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore delle nuove norme, ossia il 19 maggio.

Il successivo art. 22-quinquies si occupa delle modifiche relative al pagamento diretto sia della **CIGO** che dell'**assegno ordinario** stabilendo che le richieste presentate all'Istituto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34, vengono uniformate, per la procedura, all'iter già individuato dall'art. 22-quater, comma 3.

Lavoro e Previdenza

Casi e costi per le imprese

COVID-19: fiscalità internazionale dei redditi da lavoro dipendente, le soluzioni OCSE

di Giuseppe Marianetti - Studio Tributario e Societario, Network Deloitte

La permanenza forzata di un dipendente in un Paese estero a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 potrebbe avere notevoli impatti sulla fiscalità complessiva applicabile ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, potrebbe essere compromessa l'applicabilità delle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni. Al fine di evitare criticità e ulteriori costi fiscali (spesso in capo ai datori di lavoro) sarebbe opportuno un coordinamento internazionale tra le normative dei singoli Paesi. Alcuni passi in questo senso sono stati già fatti dall'OCSE. Quali sono quindi le soluzioni pratico-operative proposte dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico?

La gestione fiscale di un lavoratore operante in ambito internazionale deve essere valutata avendo riguardo all'ordinamento interno, alla legislazione del Paese estero e alle previsioni di diritto internazionale.

In alcuni casi l'**interferenza** tra le normative domestiche può generare fenomeni di **doppia imposizione** che gli accordi bilaterali cercano di prevenire.

Come si avrà modo di dettagliare nel prosieguo, l'ambito di operatività dei suddetti accordi, per quel che attiene al **reddito di lavoro dipendente**, è decisamente limitato e l'**emergenza** connessa al **COVID-19** potrebbe ulteriormente ridurre le possibilità di evitare la doppia imposizione.

Le presenti note proseguono, dunque, il percorso di individuazione degli **impatti** del COVID-19 sulla Global Mobility focalizzando l'attenzione proprio sugli aspetti di diritto internazionale.

Previsioni del modello OCSE

Come anticipato, la normativa convenzionale solo in limitati casi riesce a prevenire il fenomeno della doppia imposizione sui redditi di lavoro dipendente "*cross border*".

Secondo il paragrafo 1 dell'art. 15 del **Modello OCSE**, difatti, "salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato".

La disposizione, dunque, prevede, in termini generali, la **tassazione concorrente** tra i due Paesi in tutti i casi in cui vi sia una dissociazione tra Stato di produzione del reddito e di residenza del percettore.

Il successivo paragrafo 2 **deroga** alla regola generale, affermando il principio di **tassazione esclusiva** nello **Stato di residenza** se sono soddisfatte le seguenti

condizioni:

- a) il dipendente soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato (ovvero, in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato); e
- b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Per quel che interessa la presente analisi, in merito alle modalità di **conteggio dei giorni**, la maggior parte dei Paesi adotta (in armonia con le indicazioni contenute nel commentario OCSE) il metodo cosiddetto "**della presenza fisica**" in virtù del quale, ai fini della verifica della condizione temporale dei 183 giorni occorre tener conto del tempo effettivamente speso, in un dato Stato, dal lavoratore dipendente.

Prime raccomandazioni adottate in ambito internazionale

A fronte della situazione di emergenza l'OCSE, in data 3 aprile, ha pubblicato un documento intitolato "Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis" nell'ambito del quale sono state fornite alcune indicazioni anche sulla tematica oggetto delle presenti note (al punto 4).

Con maggior dettaglio, l'OCSE sembra evocare la circostanza che il reddito che un lavoratore si trova eccezionalmente a produrre in un determinato Paese (a nostro avviso tipicamente quello di non residenza fiscale) dovrebbe essere **attribuito** allo **Stato** ove l'**attività** viene **abitualmente svolta**.

Il documento in commento, inoltre, afferma che l'OCSE sta lavorando i vari Paesi al fine di **mitigare** le **conseguenze fiscali** che potrebbero generarsi a fronte dell'**emergenza** anche nell'ottica di ridurre i costi per i datori di lavoro.

Considerazioni conclusive

Quale conseguenza delle limitazioni alla circolazione un dipendente si potrebbe trovare a soggiornare in un Paese diverso da quello ove è localizzata la residenza fiscale **superando** il limite dei **183 giorni** con la conseguente inapplicabilità dell'art. 15, par. 2 del Modello OCSE e una **potenziale doppia imposizione**.

Per risolvere questa criticità si dovrebbe chiarire che i **giorni di permanenza** "originati" dall'emergenza **COVID-19 non dovrebbero rilevare** ai fini della menzionata disposizione, salva naturalmente l'ipotesi in cui il predetto lavoratore sarebbe stato in ogni caso presente nello Stato straniero a fronte dell'incarico svolto.

Non è, infatti, sufficiente analizzare l'imputabilità dell'attività ad un Paese piuttosto che ad un altro. Infatti, ove si superasse il limite temporale più volte

indicato, tutto il reddito sarebbe tassato nello Stato della fonte con una transizione da una situazione di imposizione esclusiva nel luogo di residenza fiscale ad uno scenario di tassazione concorrente con necessità di attivare i meccanismi previsti per gestire la doppia imposizione. Ciò, naturalmente, potrebbe generare **complicazioni gestionali** non di poco conto ed ulteriori **costi** a carico delle **aziende** che, come noto, spesso si fanno carico di gestire la fiscalità complessiva dei propri dipendenti operanti all'estero.

In conclusione, è evidente che quanto sopra deve altresì essere analizzato considerando gli **impatti** sulla **residenza fiscale** del **lavoratore** derivanti dalla **presenza forzata** in un determinato Paese (già analizzati in un precedente contributo). Il ruolo dell'OCSE sarà fondamentale per fornire le giuste chiavi di lettura del fenomeno a patto che i vari Stati non adottino poi comportamenti difformi.

Lavoro e Previdenza

Avviso INPS

Bonus colf e badanti: al via le domande per l'indennità di 500 euro

E' attiva, sul portale istituzionale INPS, la procedura telematica per la presentazione delle domande per l'indennità Covid-19 spettante a colf e badanti che siano in possesso dei requisiti dettati dal decreto Rilancio. Il sussidio è destinato solo ai lavoratori domestici non conviventi con rapporti di lavoro per almeno 10 ore settimanali. Dopo aver effettuato l'autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta. L'indennità è di 500 euro al mese per aprile e maggio 2020.

L'INPS, con un avviso del 25 maggio, ha comunicato l'attivazione del servizio per la presentazione delle domande per l'**indennità Covid-19 per lavoratori domestici**, introdotta dal **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020).

In particolare, per i mesi di **aprile e maggio 2020**, è stata prevista un'indennità destinata ai lavoratori domestici (LD), pari a **500 euro** per ciascun mese, da erogarsi in una unica soluzione.

Istanza telematica

L'indennità LD verrà erogata sulla base della domanda presentata attraverso le funzioni messe a disposizione in queste pagine del **sito web dell'Istituto**, ovvero rivolgendosi al **Contact Center** o a uno degli Istituti di **patronato**. Accedendo alle funzioni disponibili nel menù di sinistra si potranno comunicare le informazioni necessarie per l'istruttoria della domanda.

Per compilare la domanda occorre avere a disposizione il **codice IBAN**, intestato al richiedente, sul quale avverrà l'accredito dell'importo dovuto in caso di esito positivo della istruttoria. In alternativa può essere selezionata la modalità di pagamento tramite **bonifico domiciliato** con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale.

Nel caso in cui non si disponga di una residenza sul territorio nazionale è necessario comunicare nella domanda anche il proprio domicilio in Italia.

Alla presentazione della domanda viene rilasciata al richiedente una ricevuta con un **numero identificativo**, ma senza il numero di protocollo ed il riferimento della sede INPS di competenza. La protocollazione avverrà in un secondo momento e sarà inviata al richiedente una notifica per avvisare che ricollegandosi

alla sezione Consultazione pratica e pagamenti potrà scaricare la ricevuta completa del numero di protocollo e del riferimento della sede INPS.

Soggetti beneficiari

L'indennità è destinata ai **lavoratori domestici**, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un **contratto di lavoro domestico** attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell'INPS;
- durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere **superiore a 10 ore settimanali**;
- non essere titolari di pensione ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- non essere titolari di altra tipologia di rapporto di **lavoro dipendente a tempo indeterminato**, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
- non essere percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all'emergenza Covid-19.

Cumulabilità

In caso di soggetti che percepiscono una misura di contrasto alla povertà (come ad esempio **Reddito di cittadinanza** o **Pensione di cittadinanza**), l'indennità è riconosciuta comunque fino al raggiungimento della somma di 500 euro mensili ad integrazione della somma percepita a titolo di RDC/PDC.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

Pubblico impiego, dipendenti presso le sedi estere: CCNL integrativo e nuovi compensi annui

L'Aran con FP CGIL, CGIL, CISL FP, CISL, UIL PA, UIL, Federazione CONSAL UNSA, CONFASAL, Federazione nazionale Intesa FP e CISAL, USB PI, FLP, USB e CGS, il 19 maggio 2020, hanno siglato un CCNL di integrazione del CCNL Funzioni centrali 12 febbraio 2018 a valere per il personale dipendente di nazionalità italiana, assunto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero. Previsti nuovi importi dei compensi annui.

Il **19 maggio 2020** l'Aran con FP CGIL, CGIL, CISL FP, CISL, UIL PA, UIL, Federazione CONSAL UNSA, CONFSAL, Federazione nazionale Intesa FP e CISAL, USB PI, FLP, USB e CGS, hanno siglato un **CCNL di integrazione** del CCNL Funzioni centrali 12 febbraio 2018 a valere per il **personale dipendente di nazionalità italiana**, assunto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero.

Minimi tabellari

Al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero non sono attribuibili i benefici economici previsti per il personale dei Ministeri dagli artt. 73 e 75 del CCNL 12 febbraio 2018 Funzioni centrali (incrementi dello stipendio tabellare ed elemento perequativo), per cui il CCNL 19 maggio 2020 stabilisce gli **incrementi del Fondo** ad essi dedicato e fornisce i seguenti **nuovi importi dei compensi annui** che, a decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno successivo, sostituiscono i compensi annui di cui alla tabella A del CCNL 12 aprile 2001:

Livello	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
B1	316,07	221,26	154,93	105,97
B2	371,84	260,29	182,21	116,51
B3	427,63	299,34	209,47	128,90

A decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno successivo, nei **paesi del gruppo B** di cui alla tabella B allegata al CCNL 12 aprile 2001 sono inserite **Polonia e Romania**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CCNL di integrazione 19/05/2020

Finanziamenti

Per la produzione industriale

Bando Market 4.0: finanziamenti per nuovi modelli di business tra PMI e fornitori di servizi

di Francesco Micheli - Esperto in finanza agevolata

MARKET 4.0 prevede la creazione di una piattaforma digitale per la creazione di un nuovo mercato che coinvolge le imprese che operano nel campo delle apparecchiature per la produzione industriale. Fornisce un ambiente di business sostenibile in quanto crea ricavi per tutte le aziende interessate: piccole e medie imprese e fornitori di servizi. Il 28 maggio ci sarà una open call che mette a disposizione finanziamenti forfetari da 50.000 e 100.000 euro per consorzi di PMI e MidCap che vogliano entrare a far parte della piattaforma e che siano attive nel settore della lavorazione metallica, della lavorazione di materie plastiche e compositi e delle apparecchiature di produzione high-tech. Come si presenta la domanda?

L'obiettivo di **MARKET 4.0** è di sviluppare una **piattaforma digitale** aperta su più lati per consentire alle apparecchiature di produzione e ai fornitori di servizi di connettersi e collaborare con le aziende manifatturiere in modo da stimolare la creazione di un mercato. La misura crea fiducia tecnica e finanziaria nella **collaborazione B2B** di produzione.

La piattaforma consentirà nuove attività, basate su interazioni di valore aggiunto tra le apparecchiature di produzione e i fornitori di servizi e i loro clienti, mentre allo stesso tempo fornisce un'infrastruttura aperta e partecipativa per queste interazioni e ne stabilisce la governance.

MARKET4.0 fornisce un ambiente di **business sostenibile** in quanto crea ricavi per tutte le parti interessate partecipanti, le **PMI** e le **grandi aziende** dell'intera catena del valore della produzione ne trarranno vantaggio. I singoli utenti della piattaforma, come le PMI delle apparecchiature di produzione, ottengono ricavi per la vendita di attrezzature di produzione e servizi MARKET 4.0 a più clienti, mentre i **clienti finali** ottengono valore ma migliorano il **time-to-market** dei loro prodotti con soluzioni "plug&produce". I **fornitori di software** e servizi di simulazione acquisiscono ricavi per l'uso dei loro servizi sia dai fornitori di apparecchiature di produzione che dagli utenti finali.

Il concetto generale si basa sul riconoscimento che attualmente non è possibile acquistare apparecchiature complesse attraverso piattaforme digitali, poiché i prodotti sono troppo complessi per le piattaforme di e-commerce tradizionali, il "gemellaggio" digitale è necessario per valutarne l'idoneità e la consegna di un prodotto è complessa.

Inoltre, gli approcci tradizionali alla piattaforma si basano su un modello "winner-takes-all", in cui la piattaforma con la più grande quota di mercato sopravviverà. Questo rende i produttori di apparecchiature, i fornitori di servizi di simulazione e i potenziali acquirenti

riluttanti a utilizzare le piattaforme di e-commerce tradizionali. Richiedono un nuovo tipo di modello di business, che include nuovi modi per proteggere la loro proprietà intellettuale.

In MARKET 4.0 inizialmente tre mercati di attrezzature di produzione saranno collegati

- 1) **lavorazione metallica** (come le macchine per il taglio dei metalli)
- 2) lavorazione di **materie plastiche e compositi** (come la stampa a iniezione)
- 3) apparecchiature di produzione high-tech (come apparecchiature per la produzione elettronica)

MARKET 4.0 open calls

Uno dei principali obiettivi degli open call MARKET 4.0 è quello di aumentare l'ecosistema MARKET 4.0. Attraverso il **supporto finanziario a terzi**, la piattaforma MARKET 4.0 sarà popolata con i dati relativi alle attrezzature e ai servizi di produzione dei fornitori di apparecchiature di produzione e la piattaforma MARKET4.0 sarà arricchita con offerte in termini di applicazioni e servizi.

I **progetti presentabili** sono di due tipi:

Tipo A: richieste per progetti che si rivolgono alle aziende fornitrici di apparecchiature di produzione che desiderano connettersi al marketplace MARKET4.0 in uno dei tre domini (metallo, plastica e hightech), installando e configurando connettori IDS e utilizzando app specifiche del dominio per popolare con i propri dati la piattaforma MARKET4.0. Si prevedono proposte da **consorzi** composti da almeno tre **partner diversi**, come società di apparecchiature di produzione, insieme a società di software che intraprendono l'implementazione della parte di connessione IDS e potrebbero anche offrire servizi o app aggiuntivi al mercato MARKET 4.0. Il fornitore dell'apparecchiatura di produzione deve essere in uno dei domini MARKET 4.0 (metallo, plastica o high-tech). I progetti di tipo A saranno finanziati con una somma forfettaria fissa di

100 K, con un progetto fisso.

Tipo B: richieste di progetti che offrono servizi e/o app per estendere le funzionalità dei domini di apparecchiature di produzione esistenti (metallo, plastica e high-tech). In questo tipo, il **consorzio** è costituito da almeno **due partner**, ad esempio la società di fornitori di software o tecnologie per l'offerta di applicazioni o servizi aggiuntivi in cima alla piattaforma MARKET 4.0. Si prevede che i richiedenti dispongano già di una soluzione e riceveranno finanziamenti per l'integrazione delle loro soluzioni attraverso la piattaforma MARKET4.0. I progetti di tipo B saranno finanziati con una somma forfettaria fissa di 50 K per l'intero progetto.

Il bando aperto mira a finanziare il seguente numero di progetti:

- 10 progetti di tipo A - 4 progetti di tipo B

Timeline e modalità di presentazione della domanda

La presentazione della Open Call terminerà il 28 maggio 2020, alle 17:00 CET (ora di Bruxelles). Di seguito sono riportate le date e per le diverse fasi:

- Open call submission 28 maggio 2020;
- Valutazione 26 giugno 2020;
- Project start 1° agosto 2020;
- Project end 31 luglio 2021;

La piattaforma **F6S** sarà il punto di ingresso per tutte le proposte. Su questa pagina bisognerà compilare il form per presentare il progetto.

Criteri di idoneità e ripartizione del budget

L'ecosistema MARKET 4.0 invita i consorzi per entrambi i progetti di tipo A e B a connettersi alla

piattaforma MARKET 4.0 al fine di offrire prodotti e servizi per apparecchiature di produzione destinati a diversi settori di produzione (lavorazione dei metalli, lavorazione delle materie plastiche e prodotti ad alta tecnologia). I consorzi sono incoraggiati a costituire i seguenti tipi di organizzazioni:

- fornitori di apparecchiature di produzione o fornitori di tecnologia (PMI e midcap);
- aziende manifatturiere che producono prodotti e parti (possono essere clienti dei fornitori e grandi aziende);
- associazioni di ricerca non industriali (centri di ricerca, università, centri di competenza);
- associazioni industriali;

I **consorzi** possono essere guidati solo da una **PMI** o da un **partner industriale di midcap**. Il bilancio complessivo destinato alle PMI o alle midcap deve essere superiore al 50% del bilancio totale del progetto. In caso nel consorzio vi siano associazioni di ricerca no-profit il budget allocato a loro non deve essere superiore al 40%. Il numero minimo di membri del consorzio è tre per i progetti di tipo A e due per il progetto di tipo B.

I progetti devono avere una chiara dimensione europea, **facilitare l'innovazione** basata sul **mercato delle attrezzature di produzione** e contribuire alla digitalizzazione dell'Unione europea, con una chiara importanza economica e sociale. I consorzi transfrontalieri/transfrontalieri sono altamente raccomandati,

Il budget del progetto che ha superato la selezione viene elargito in tre scaglioni riguardanti tre fasi distinte, alla loro conclusione e a seguito della presentazione di deliverables avviene il pagamento secondo il seguente schema:

	Design	Develop	Market
Durata	2 mesi	7 mesi	3 mesi
Budget	30%	40%	30%
Azioni	Design del progetto e Workplan	Sviluppo tecnico Implementazione	Promozione Valorizzazione

Finanziamenti

Decreto Rilancio

Contributo a fondo perduto: chi ne ha diritto e come richiederlo

di Saverio Capolupo - Professore a contratto di diritto tributario presso l'Università di Cassino -
Facoltà di economia

Imprenditori, lavoratori autonomi e percettori di redditi agrari, per uscire dalle difficoltà economiche causate dal lockdown, possono contare sul contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio. L'importo erogabile è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Spetterà all'Agenzia delle Entrate procedere all'accredito della somma dovuta, qualora non sussistano controindicazioni, direttamente in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Ma il contributo non spetterà a tutti, è infatti previsto un elenco dei soggetti esclusi tra i quali sono compresi coloro che svolgono funzioni statali e chi ha beneficiato dell'indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020. Pesanti sanzioni penali sono previste in caso di autocertificazione falsa ed indebita compensazione. Con quali modalità deve essere effettuata la richiesta?

La concessione del **contributo a fondo perduto**, come previsto dal **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) arriva al termine di un lungo dibattito che ha indotto il Governo ad optare per l'erogazione di un contributo a pioggia, fatta eccezione per particolari categorie, con l'auspicio che favorisca effettivamente la ripresa economica.

Considerato che i dipendenti, di norma, sono stati collocati in cassa integrazione con conseguente aggravio del relativo compenso a carico dello Stato, l'entità del contributo deve essere ritenuta più che soddisfacente, fermo restando che da parte degli interessati sarà considerato insoddisfacente.

Leggi anche Contributo a fondo perduto: automatismo tra richiesta e concessione dell'indennizzo

Individuazione delle categorie interessate

Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti **esercenti attività d'impresa** e di **lavoro autonomo** e di **reddito agrario**, titolari di partita IVA,

Al riguardo, va evidenziato che, mentre da un lato, è richiesta la titolarità della partita IVA (il che implica che sono esclusi sia i soggetti che hanno esercitato le medesime attività in via occasionale sia quelli che l'hanno effettuata "in nero") ai fini della corretta individuazione occorre fare riferimento alle norme del TUIR.

Sotto tale aspetto il testo normativo può alimentare alcuni dubbi atteso che mentre per l'esercizio dell'impresa la titolarità di una partita IVA elimina qualsiasi incertezza, qualche perplessità potrebbe sorgere per quanto concerne l'esercizio di attività professionali.

In merito, occorre ricordare che l'art. 53 TUIR disciplina due macro categorie; quelle tipiche dell'esercizio di arti e professioni effettuate per professione

abituale ancorché non in via esclusiva (primo comma) e quelle assimilate (secondo comma). Relativamente a queste ultime, mentre per alcuni casi è di tutta evidenza l'assenza dei presupposti (partecipazione agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di spa) per altri qualche dubbio potrebbe risultare legittimo (ad esempio, utilizzazione economica di brevetti industriali, processi, formule, ecc.).

In altre parole, la **titolarità della partita IVA**, oggettivamente considerata, è di per sé sufficiente?

La risposta dovrebbe essere negativa atteso che occorre comunque richiamarsi alla ratio della norma che sembrerebbe riferirsi soltanto alla prima categoria dei redditi professionali.

Il contributo spetta anche ai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 TUIR a prescindere se conseguito da persone fisiche ovvero da società.

Categorie escluse

Sono esclusi dal beneficio le seguenti categorie di soggetti:

- contribuenti che hanno **cessato l'attività** alla data di presentazione dell'istanza;
- **enti pubblici** che esercitano funzioni statali ovvero attività previdenziali, assistenziali e sanitarie ove costituiti esclusivamente a tali fini;
- le aziende sanitarie locali;
- enti privati di previdenza obbligatoria che esercitano attività previdenziali e assistenziali;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162 bis TUIR);
- **professionisti** e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi ai quali è stata riconosciuta un'**indennità** per il mese di marzo 2020, pari a **600 euro** (art. 27 D.L. n. 18/2020);

- i lavoratori dello spettacolo ai quali è stata riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro (art. 38 D.L. n. 18/2020);
- i lavoratori dipendenti e **professionisti** iscritti agli **enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

Presupposti

Le tre categorie interessate (imprenditori, lavoratori autonomi, percettori di redditi agrari) hanno diritto al contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia **inferiore di due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

A prescindere dall'ammontare del fatturato, il contributo spetta comunque anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Ai fini in esame i ricavi e compensi sono determinati facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

In particolare, detto contributo è determinato applicando le seguenti percentuali:

- 20 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
- 15 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020
- 10 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata data del 19 maggio 2020.

L'importo non può essere comunque inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo **non concorre** alla formazione della **base imponibile** delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili, delle spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi e non concorre alla formazione del valore della

produzione netta.

L'Agenzia delle Entrate procede all'**accredito della somma** dovuta qualora non sussistano controindicazioni direttamente in **conto corrente bancario** o postale intestato al soggetto beneficiario.

Richiesta del contributo

I soggetti interessati presentano, **esclusivamente in via telematica**, direttamente o a mezzo intermediario delegato autocertificando la sussistenza dei requisiti entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con apposito provvedimento, da emanare, del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale saranno determinate le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione.

Si evidenzia che la citata istanza contiene anche l'**autocertificazione di regolarità antimafia** di tutti dei soggetti da sottoporre a verifica (imprese individuali, associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, e degli altri soggetti indicati negli artt. 185, comma 1 e 2, D, lg n. 159/2011) e di non trovarsi nelle altre condizioni ostative in materia di normativa antimafia.

Al fine di prevenire infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è prevista la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Ministero economia e finanze e Agenzia delle Entrate per l'effettuazione di controlli anche con la procedura semplificata.

Inoltre, dovrà essere stipulato un protocollo tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza ai fini della trasmissione dei dati e delle informazioni rilevabili dalle richieste di contributo nonché quelle relative ai contributi erogati utilizzabili nell'ambito delle autonome attività di polizia economico finanziaria.

Sanzioni

In presenza di una causa ostativa rilevata a seguito di riscontri effettuati dall'Agenzia delle Entrate (cause di decadenza, divieto, sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa), a carico del soggetto che ha rilasciato l'autocertificazione di **regolarità antimafia** è irrogabile la **reclusione da due a sei anni**.

In caso di avvenuta **indebita percezione** si applica la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni a meno che la somma indebitamente precipita sia inferiore a 3.999.96 euro nel qual caso è irrogabile soltanto la sanzione amministrativa variabile da 6.164 a 25.822 euro.

Recupero contributo non spettante

Per le attività di controllo dei dati dichiarati si

applicano le disposizioni di carattere generale in materia di accertamento.

Qualora dall'attività di controllo emerge che il **contributo** sia in tutto o in parte **non spettante**, anche a seguito del mancato superamento della verifica anti-mafia, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le **sanzioni** da **100 a 200 per cento** del contributo percepito, e gli interessi (5%).

Qualora, poi, sia configurabile il **reato di indebita compensazione**, l'atto di recupero emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo ente con le modalità previste in materia di

accertamento.

Eventuali controversie rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie secondo principi generali in materia di contenzioso tributario.

Cessazione attività

Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli **elementi giustificativi** del **contributo** spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria.

In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Impresa

Da L'Economia PRO

Recovery fund e annunci di Lagarde con il ritorno dei Bot

Settimana di aste di titoli di Stato, ma gli appuntamenti più attesi sono mercoledì, con la proposta della Commissione Ue sul Recovery Fund legato al bilancio e l'intervento di Christine Lagarde a un evento della Bce. La Fed pubblica il Beige Book mentre sul piano macro sono attesi il Pil del primo trimestre di Germania, Italia e Stati Uniti e vari indici di fiducia. Venerdì il governatore Ignazio Visco presenta la relazione annuale della Banca d'Italia, ma parla anche il presidente della Fed Jerome Powell.

Lunedì 25 maggio

Chiuse City e Wall Street: Mercati finanziari a Londra e a New York (per il Memorial Day).

Pil e fiducia tedesca: Escono in Germania i dati finali del Pil del primo trimestre (precedente meno 2,2% trimestrale) e l'Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche (prec. 74,3) di maggio.

Neodecortech al Telematico: Neodecortech lascia l'Aim Italia e passa al Mercato telematico azionario di Piazza Affari.

Aim e Star conference: In forma virtuale iniziano le tradizioni presentazioni delle aziende dell'Aim e dello Star di Borsa Italiana (fino a mercoledì).

Tre dividendi: Staccano la cedola Enav (0,249 euro), Piteco (0,15) e Sol (0,175).

Il caso dell'acciaio: Informativa urgente in Parlamento del Governo sulla crisi della siderurgia. Riunione del tavolo sull'ex Ilva al Mise con i ministri dello Sviluppo Stefano Patuanelli e del Lavoro Nunzia Catalfo, i vertici di ArcelorMittal, i commissari e i sindacati.

Conti e assemblee: Cda per l'approvazione dei conti trimestrali di Zucchi. Assemblea di bilancio di Astm (anche per nomine) e di Esprinet (anche per annullamento di azioni proprie).

Parla Vestager: A Bruxelles audizione della commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager.

Martedì 26 maggio

Emissioni del Tesoro: Vanno in asta Btpei decennali (fino a un miliardo) e Ctz biennali (fino a 5 miliardi) con regolamento 28 maggio. Comunicazione sull'asta dei titoli medio-lunghi del 29 maggio con regolamento 2 giugno.

Gualtieri sul Dl Rilancio: Iniziano con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri le audizioni delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Decreto Rilancio. Proseguiranno fino a venerdì. La presentazione degli emendamenti scade il 3 giugno.

Bilanci e riunioni: Presentazione dei conti annuali di Ovs e della Suzuki. Assemblee di bilancio di Gas Plus e doValue (anche per aumento del capitale).

Camion e furgoncini: Acea presenta i dati di aprile sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in

Europa.

Indici macro dal mondo: Escono i dati sulla fiducia dei consumatori in Germania a giugno (precedente meno 23,4) e delle imprese manifatturiere a maggio in Francia. Dagli Usa arrivano gli indici Case/Shiller sui prezzi delle case di marzo (prec. 3,5%) e le vendite di case nuove di aprile (prec. 627 mila), oltre alla fiducia dei consumatori a maggio misurata dal Conference Board (prec. 86,9) e l'indice manifatturiero Fed Dallas (prec. meno 73,7).

Mercoledì 27 maggio

Il rilancio europeo: La Commissione europea presenta la sua proposta sul recovery fund, legato al bilancio pluriennale dell'Unione europea.

Gli annunci di Lagarde: La presidente della Bce Christine Lagarde partecipa all'evento #AskeCB: farà il punto sull'impatto del coronavirus e sul Pepp. Previsti in giornata anche discorsi di Enria (Bce) e Bullard (Fed).

Il Beige Book della Fed: La Federal Reserve pubblica il Beige Book Economic Survey.

L'offerta di Bot: Il Tesoro mette all'asta Buoni ordinari per 10 miliardi (6,5 miliardi di semestrali e 3,5 di flessibili con durata residua pari a 259 giorni): il regolamento è previsto il 29 maggio.

Nuova alleanza Renault-Nissan: Renault, Nissan e Mitsubishi annunciano il nuovo piano strategico per aumentare le sinergie dell'alleanza. Il giorno dopo Nissan annuncia il suo piano di ristrutturazione e i risultati annuali. Il 29 Renault annuncia il suo piano.

Bilanci e assemblee: Riunione dei Cda per i bilanci di Olidata e BasicNet. Assemblee di bilancio di Cia (con revoca aumento di capitale), Indel B (con nomine) Seri Industrial.

Ricavi del terziario: L'Istat diffonde il dato sul fatturato nei servizi del primo trimestre.

Fiducia a Parigi, consumi a Berlino: La Francia comunica il dato della fiducia dei consumatori di maggio (precedente 95), la Germania le vendite al dettaglio in aprile (prec. meno 1,2%) e gli Usa l'indice Fed Richmond di maggio (prec. meno 53).

Musk nello spazio: Dal Centro spaziale Kennedy negli Stati Uniti lancio del primo volo con persone della

capsula Dragon di SpaceX, la società di Elon Musk, verso la stazione Iss.

Giovedì 28 maggio

Pil, sussidi e altri dati Usa: Dagli Stati Uniti la nuova lettura del Pil del primo trimestre (precedente meno 4,8%), del deflatore dei consumi Core del trimestre, degli ordini di beni durevoli di aprile (prec. meno 14,7%), e dei dati settimanali delle richieste di sussidio di disoccupazione (prec. 2,43 milioni) e delle riserve petrolifere.

Istat su fiducia ed export: L'Istat pubblica i dati di aprile del commercio estero extra Ue di aprile (precedente 5,21 miliardi), della fiducia dei consumatori (prec. 101) e delle imprese (prec. 89,5) e dei prezzi alla produzione di aprile (prec. meno 3,6% annuo).

Mediaset, nuova udienza: Dopo il rinvio a fine aprile, udienza a Milano per il ricorso di Vivendi contro la decisione di febbraio che ha respinto la richiesta di annullare le decisioni dell'assemblea di Mediaset sulla fusione.

Conti e riunioni: Prima trimestrale di Ivs e bilancio di Nissan (che presenta anche il nuovo piano). Assemblee di bilancio di MutuiOnline (con nomine) e Panariagroup.

I piani della Borsa tedesca: Deutsche Börse annuncia la sua nuova stagione in un Investor Day.

Fiducia Ue e prezzi in Germania: Sono attesi vari indici di fiducia europei di maggio e la stima sull'inflazione tedesca di maggio (precedente 0,8%).

Vertice su Ast Terni: Il ministero dello Sviluppo economico convoca l'Ast di Terni e le parti sociali dopo che la proprietà tedesca Thyssenkrupp ha annunciato di essere alla ricerca di un partner o di valutare una vendita.

Venerdì 29 maggio

Considerazioni di Visco: Ignazio Visco legge in streaming (come già all'assemblea del 31 marzo) le Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia in occasione della presentazione della Relazione annuale.

Pil italiano: Escono i dati del Pil dell'Italia del primo trimestre (preliminare meno 4,7%). L'Istat pubblica i conti economici trimestrali.

Stime d'inflazione: Escono i dati preliminari sulla crescita dei prezzi al consumo di maggio nell'Eurozona (precedente 0,4%) e in Italia (prec. 0,1%).

Dati da Tokyo: Dal Giappone i dati di aprile su disoccupazione (precedente 2,5%), vendite al dettaglio (prec. meno 4,6%), produzione industriale (prec. meno 3,7%), Job to applicant ratio (prec. 1,39) e di maggio sulla fiducia delle famiglie (prec. 21,6).

Statistiche di Bankitalia: Banca d'Italia pubblica le statistiche su «Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia», «Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori».

Indici macro dal mondo: Escono i dati del Pil della Francia nel primo trimestre (preliminare meno 5,8%) e delle vendite al dettaglio in aprile (precedente meno 2,8% annuo) in Germania.

Btp all'asta: Con l'emissione dei titoli a medio-lungo termine, secondo l'importo comunicato martedì, si concludono le aste di fine mese.

Carige decide sulle azioni: Si riunisce l'assemblea di Banca Carige Spa per la conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e il raggruppamento delle azioni in circolazione nel rapporto di una nuova azione ogni mille, in vista del ritorno in Borsa.

Atlantia e altre assemblee: Cda di bilancio di Bialetti e conti di Hitachi. Assemblea straordinaria di Bioera per modifiche statutarie. Assemblea di bilancio di Ascopiave (con nomine), Acea, Atlantia e Autostrade per l'Italia, Class Editori.

Rating da rivedere: S&P Global comunica le revisioni del merito di credito di Bulgaria, Liechtenstein e Irlanda e Moody's quelle di Belgio e Svizzera.

Parla Powell: Conferenza stampa del presidente della Fed Jerome Powell. Dagli Usa escono i dati di aprile su deflatore dei consumi, redditi delle famiglie, spesa per consumi nominale e di maggio sulla fiducia delle famiglie e dell'indice Pmi Chicago.

Impresa

For protect the shareholders

The enforceability of pre-emption rights in the context of insolvency proceedings

di Roberta Padula , di Riccardo Dore - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

Pre-emption right clauses are often included in the by-laws (or shareholders' agreement) of the companies and constitute a strong measure for the shareholders to keep control on the members of the company, preventing the possibility of selling to third parties unwelcome to the existing shareholders. Is the above true also in the context of an insolvency proceeding?

The **pre-emption clauses** usually provided for in-company bylaws (as well as shareholders' agreements) constitute a derogation to the principle of the free transferability of the shares according to Italian law and are aimed at **protecting the shareholders** against the risk of the third parties' entry into the share capital. In fact, the pre-emption right entitles the shareholder to be preferred, under the same terms and conditions, to third purchasers should one of the other shareholders decide to transfer its shares.

Due to the effectiveness (the so called "*efficacia reale*") of the pre-emption clauses included in a company's bylaws, the transfer of shares in breach of such provisions will be ineffective vis-à-vis the company and the pre-emption right will be enforceable against the third purchaser.

It is disputed under Italian case law and doctrine whether the above mentioned bylaws' provisions can be also enforced in the context of **insolvency proceedings** involving one of the shareholders. In particular, the question has been raised as to whether the pre-emption right can be enforced vis-à-vis the competent body of the insolvency proceedings who intends to sell the shares together with the other assets owned by the insolvent shareholder or whether the relevant effectiveness should cease before higher and eminent public interests, such as the protection of creditors and the safeguarding of employees.

In this respect, case law has expressed conflicting positions.

According to a first approach (Supreme Court, ruling no. 17523/2003), the **pre-emption right** (both of legal and conventional source) is generally **incompatible** with **compulsory sales**, and, in particular, with sales performed in the context of bankruptcy proceedings. This interpretation confirmed a previous approach (Supreme Court no. 295/1981 and no. 7056/1999) and was based on the general principle that the insolvency proceedings cannot suffer hindrances imposed by a rule protecting an interest having a private nature, as is the case for the pre-emption provisions.

Moreover, according to the above mentioned case law, the exercise of pre-emption rights would require an act of free choice, which is not the case in the event of a bankruptcy sale. As stated by the Supreme Court, "in a bankruptcy proceeding, deprived the owner of his right to dispose of the asset, it would be unreasonable to believe that a private interest, such as inheritance, urban or agrarian pre-emption, could hinder the publicist activity of the bankruptcy bodies aimed at liquidating the assets of the bankrupt for the satisfaction of creditors". From a different perspective, the exercise of the pre-emption right would entail a reduction of the possibility to sell the assets at the best conditions, preventing one of the potential purchasers from attending the competitive procedure.

In another ruling (no. 17524/2004), the Supreme Court, emphasizing the nature of the pre-emption clauses and the circumstance that they are aimed at protecting an interest of the shareholders (instead of the approval clauses which protect the company's interest) affirmed that such clauses **may not be invoked** against the sale by **auction procedure** (with which only the restrictions that protect an interest of the company would be compatible).

However, a **different judicial approach** of the Supreme Court is opposed to the above described interpretation and finds the pre-emption clauses perfectly **compatible** with **forced sales**, including those in the context of insolvency proceeding.

In fact, according to the Supreme Court (ruling no. 2576/2004), the conventional pre-emption right would be fully compatible with the procedural structure of the bankruptcy liquidation phase, since the alleged designation of the holder of the pre-emption right would not interfere with the timing of the bankruptcy proceeding. In particular, in such case the Court has argued that the administrator of the insolvency proceeding who takes over pre-existing contractual relationships could not choose among the conditions and clauses included in such agreements, whether provided for *ex contractu* or *ex lege*. As a consequence, the liquidation

phases would be affected by the pre-emption clause.

The **enforceability** of the **pre-emption right** in the context of insolvency proceedings has been also stated by a recent decision of the Court of Bolzano dated 9 May 2018, based on the consideration that it is a right which will be exercised by the relevant holder under the same conditions of the other potential purchasers admitted to the competitive procedure.

Such decision is of particular interest, considering that it would seem to offer a third interpretation of the matter, midway between the two approaches of the Supreme Court mentioned above.

In fact, according to the Court of Bolzano, the pre-emption right would be generally compatible with competitive sales in the context of insolvency proceedings, provided that the object of the pre-emption right fully coincides with the asset to be transferred. Otherwise, the pre-emption right would not be enforceable in the event that the object of the competitive sale is an entirety of assets constituting a going concern. In such case, in fact, the enforceability of the pre-emption

clause should be excluded since, in accordance with the consolidated interpretation of the Supreme Court, the activity carried out by the bankruptcy bodies, as it is aimed at safeguarding publicity purposes, cannot suffer impediments set by an internal rule concerning a private relationship.

Therefore, based on the above interpretation, also the judicial approach, which is favourable to the enforceability of the pre-emption clauses in the context of insolvency proceedings, denies the relevant exercise whenever a whole of assets is transferred as a going concern and the pre-emption right can only be exercised in relation of one of such assets.

In **conclusion**, even in absence of a majority approach, in view of the above judicial arguments it may be inferred that the pre-emption clauses could be considered as **compatible** with **insolvency proceedings** as long as their exercise does not conflict with the protection of particular principles and values to which the legal system attributes particular care, as in the case of the integrity and the continuity of a going concern.

Impresa

Fondo PMI e SACE

Decreto Liquidità: accesso alle garanzie anche per le imprese in crisi. A quali condizioni?

di Martino Amadardo - Avvocato in Milano, EMBA - Studio Danovi Professionisti Associati, di Alessandro Danovi - Professore associato di economia e gestione delle imprese presso l'Università di Bergamo, di Alberto Quagli - Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Genova

Estensione alle imprese in difficoltà della garanzia prevista dal Fondo PMI e anche da parte di SACE, in alcuni casi. E' una importante innovazione prevista dal decreto Liquidità. Le due garanzie individuano tuttavia le imprese in crisi in modo sensibilmente diverso e, poiché l'accesso alla garanzia di SACE è previsto per le PMI in via sussidiaria all'accesso alla garanzia del Fondo, è astrattamente ipotizzabile che una impresa in crisi che non possa fruire di quest'ultima si possa avvalere della prima. Per l'accesso ai finanziamenti garantiti occorrerà inoltre valutare gli effetti di un piano attestato non ancora integralmente eseguito o la stipula di un accordo di ristrutturazione o l'ammissione ad un concordato in continuità ante 31 dicembre 2019, non ancora omologati. Come valutare gli impatti delle procedure concorsuali sull'accesso alle garanzie?

Un'importante innovazione del **decreto Liquidità** (D.L. 23/2020) è l'estensione della garanzia del **Fondo PMI alle imprese in difficoltà**, se questa è affrontata con i mezzi previsti dalla legge fallimentare. Anche la garanzia rilasciata da **SACE** in certi casi può essere ottenuta da queste imprese. Si aprono quindi chiaramente spazi rilevanti per rivedere i piani di risanamento presentati o riconsiderare gli assetti del passivo discussi o definiti in precedenza.

Leggi anche Sace e Fondo PMI: prestiti garantiti con autocertificazione

Imprese in crisi e garanzie

Le due garanzie individuano le imprese in crisi in modo sensibilmente diverso e, poiché l'accesso alla garanzia di SACE è previsto per le PMI in via sussidiaria all'accesso alla garanzia del Fondo, è astrattamente ipotizzabile che una impresa in crisi che non possa fruire di quest'ultima si possa avvalere della prima.

In particolare, la presentazione di un **piano attestato** ex art. 67, co. 3, lett. d) l.f. non ancora integralmente eseguito o la stipula di un **accordo di ristrutturazione** ex art. 182-bis l.f. o l'ammissione ad un **concordato in continuità** ante 31 dicembre 2019 non ancora omologati impediscono l'accesso alla garanzia rilasciata dal Fondo. Tuttavia, non sembra di per sé precluso l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE in quanto tale garanzia non è esclusa in relazione né al canone temporale, né al fatto giuridico indicato (presentazione del piano, stipula dell'accordo, ammissione al concordato).

Il ricorso alla **garanzia SACE** è invece **escluso** per le imprese che, al 31 dicembre 2019, fossero **"imprese in difficoltà"** come definite dalla disciplina comunitaria, ossia imprese oggetto di procedure concorsuali fondate sull'insolvenza e imprese che soddisfino le

condizioni previste dal diritto concorsuale per l'apertura di tali procedure su richiesta dei creditori.

Quanto alla prima ipotesi, alla luce del vigente ordinamento concorsuale italiano:

- nell'espressione **"procedure concorsuali"**, senza dubbio rientra il concordato preventivo ma, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale vigente, non si può escludere anche l'accordo ex art. 182-bis l.f., espressamente qualificato procedura concorsuale dalla Suprema Corte (sentenza n. 9087/2018, e n. 1182/2018). Senz'altro è escluso, come riconosciuto dalla stessa Cass. (9087/2018), il piano attestato ex art. 67, co. 3, lett. d. che quindi non impedisce di per sé l'accesso alla garanzia SACE;

- riguardo al riferimento ad imprese **"oggetto" di procedura**, si ritiene ragionevole richiamarsi agli orientamenti in tema di chiusura delle procedure concorsuali "minori". Secondo parte della giurisprudenza non sarebbe sufficiente l'omologa per considerare conclusa la procedura ma si renderebbe necessaria la completa esecuzione del piano (sul concordato, T. Arezzo, decr. 27.9.2016) o dell'accordo. Tuttavia, secondo la dottrina prevalente e altra parte della giurisprudenza (sul concordato, T. Padova, 16.7.2015, T. Ancona, 25.2.2015), entrambe confortate dall'interpretazione consolidata dell'Agenzia delle Entrate in tema di momento di emissione della nota di variazione IVA in relazione al credito concorsuale non soddisfatto (v. Circ. AE 17.4.2000 n. 27), sarebbe sufficiente la definitività - o passaggio in giudicato - del provvedimento di omologazione.

- l'espressione **"fondate sull'insolvenza"**, in una prospettiva pragmatica e di favor per l'impresa al cui sostegno è destinata la misura, dovrebbe ammettere concordati e accordi ex art. 182-bis l.f. il cui presupposto

di apertura sia stato riconosciuto essere una crisi non così grave da comportare ancora l'insolvenza. Tale interpretazione consentirebbe l'accesso alla garanzia SACE alle imprese per le quali al 31 dicembre 2019 non fosse ancora omologato il concordato o l'accordo di ristrutturazione ma il ricorso a tali strumenti fosse conseguito ad una crisi non irreversibile, fattispecie che potrebbe essere identificata con la continuità.

Quanto all'altra ipotesi (imprese che soddisfino le condizioni previste dal diritto concorsuale per l'apertura di tali procedure su richiesta dei creditori) deve essere in concreto verificato se al 31 dicembre 2019:

- sussisteva un'**insolvenza** come già ricordato e

- sussistevano i **requisiti di fallibilità** previsti dall'art. 1 l.f., in quanto deve essere valorizzato il riferimento alla legittimazione del creditore all'apertura della procedura concorsuale; con ciò, riducendo il perimetro delle potenziali procedure rilevanti al solo fallimento su istanza del creditore.

Ovviamente la predetta disamina vale esclusivamente con riferimento al presupposto relativo alla situazione di crisi con manifestazioni in ambito concorsuale dell'impresa che voglia accedere alle garanzie. Sono comunque da valutarsi gli altri presupposti per l'accesso alla misura (quanto a SACE, ad esempio, l'assenza di esposizioni deteriorate al 29 febbraio 2020).

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.